



**MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE**

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it

Tel: 06/36804457 – Fax: 06/36803921
P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588

Atto Organizzativo 9/2020

Disposizioni sulla ripresa di tutte le attività produttive presso le Unità Produttive di AID e proroga dell'applicazione dell'istituto del "Lavoro agile" (*Smartworking*).

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che dichiara per 6 mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, co. 6-bis e dell'art. 4;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 "Cura Italia" recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 87, *Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*;
- VISTO il DPCM.23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che estende le previsioni dell'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTO il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo che modifica l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020;
- VISTO il DPCM del 1° aprile 2020 che proroga l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino al 13 aprile 2020;
- VISTA la direttiva n.2/2020 del 12/03/2020 del ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- VISTA la direttiva prot. n. M-D GSGDNA REG2020 0017383 del 5 marzo 2020 emanata da SGD I Reparto relativa a “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Accesso alle attività di istituto tramite modalità di *smart working*”.
- VISTA la direttiva prot. n. M-D GSGDNA REG2020 0018289 del 9 marzo 2020 emanata da SGD I Reparto relativa a “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Accesso alle attività di istituto tramite modalità di *smart working*” che estende le previsioni della precedente direttiva anche al personale militare;
- VISTO l'Atto Organizzativo n. 5/2020 emanato dal Direttore Generale di AID in data 10 marzo 2020 recante “Applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la Direzione Generale e le Unità Produttive dell'Agenzia Industrie Difesa e avvio dell'applicazione dell'istituto del “Lavoro agile” (*Smart working*).”
- VISTO l'Atto Organizzativo n. 6/2020 emanato dal Direttore Generale di AID in data 11 marzo 2020 recante “Direttiva sull'applicazione dell'istituto del “Lavoro agile” (*Smartworking*) presso la Direzione Generale e le Unità Produttive di Agenzia Industrie Difesa durante la fase transitoria e a regime a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
- VISTO l'Atto Organizzativo n. 8/2020 emanato dal Direttore Generale di AID in data 22 marzo 2020 recante “Sospensione attività produttive presso tutte le U.P. di Agenzia Industrie

Difesa ad eccezione dello Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze ed estensione dell'applicazione del lavoro agile a seguito ulteriori misure di emergenza decise dal Governo per il contenimento del contagio epidemiologico di cui alla dichiarazione del Presidente del Consiglio in data 21 marzo 2020”;

PRESO ATTO del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e del conseguente prolungamento delle misure adottate dal governo con DPCM 1° aprile 2020;

PRESO ATTO, altresì, che le attività produttive che si svolgono presso le Unità Produttive dell'Agenzia non sono oggetto di sospensione da parte della normativa emergenziale in quanto rientranti nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 al codice Ateco 84, riconfermato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020;

ATTESO che le suddette attività possono essere svolte purché in regime di sicurezza e nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il governo e le parti sociali;

CONSIDERATO CHE durante il periodo di chiusura decretato con A.O. 8/2020 del 22 marzo per tutte le UP, con la sola eccezione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze, a partire dal 23 marzo u.s., sono state avviate attività di disinfestazione e altre attività connesse alla messa in sicurezza dello svolgimento delle attività produttive presso alcune Unità Produttive e che queste saranno ultimate per tutti gli Stabilimenti nel corso dei prossimi giorni;

ATTESO CHE la presenza presso le sedi di servizio deve comunque essere circoscritta al solo personale che non può svolgere l'attività in *smart working* e che, laddove il lavoro agile è applicabile, la presenza del personale negli uffici è limitata ad assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

PRESO ATTO che, a norma dell'art. 87, co. 1 lett. b) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 “Cura Italia” le pubbliche amministrazioni, nell'applicazione dello *smart working* prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

ATTESO CHE presso le Unità Produttive si svolgono, sotto la direzione del Direttore di ciascuna UP, in qualità di datore di lavoro, attività lavorative di diversa natura e tipologia finalizzate a garantire produzioni di beni e servizi caratterizzate da specifiche peculiarità;

DISPONE

- 1) Le attività produttive sospese con A.O. 8/2020 riprendono a partire dal giorno 14 Aprile 2020 in tutte le U.P. dell'Agenzia nel rispetto del Protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro definito in accordo con il Governo il 14 marzo 2020 tra sindacati e imprese. AID adotta il Protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo 2020.

- 2) In relazione alla ripresa delle attività produttive dovranno essere assicurate, nel rispetto delle norme e disposizioni generali, le seguenti condizioni:
- a. I processi produttivi dovranno essere ridefiniti dalle U.P. adottando ogni soluzione organizzativa tale da garantire la massima efficienza e la tutela della salute del lavoratore, nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e protezione comprese quelle specifiche per il COVID-19; in particolare:
 - i. La disponibilità dei dispositivi di protezione individuali specifici per COVID-19 quali: mascherine, guanti e materiale disinfettante quale dotazione personale, di postazione di lavoro e di reparto. I dispositivi di protezione individuale dovranno essere distribuiti con la frequenza, nel numero e nel tipo tali da assicurare la tutela della salute del lavoratore in relazione all'attività svolta e all'emergenza COVID-19
 - ii. La sanificazione generale preventiva e periodica dei luoghi di lavoro e locali accessori quali ma non solo: spogliato, servizi igienici, zone di ingresso e uscita dal sito, corridoi e magazzini
 - iii. La distanza di sicurezza tra i lavoratori impiegati alle postazioni di lavoro individuali compresenti nei luoghi di lavoro
 - iv. Le modalità di interazione interpersonale tra i lavoratori compresenti nei luoghi di lavoro
 - v. Le modalità di interazione interpersonale tra i lavoratori e il personale delle ditte esterne quando compresenti nei luoghi di lavoro, limitandone la presenza e il numero ai casi di assoluta indifferibilità
 - b. Le misure specifiche adottate per la ripresa delle attività produttive dovranno essere:
 - i. Definite in coordinamento con il Medico Competente in relazione alle misure identificate a tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
 - ii. Illustrate al Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e degli RIS, come costituito nelle U.P in aderenza Protocollo imprese/sindacati del 14 Marzo 2020
- 3) Le attività del personale AID presso la Ditta SIARE proseguono fino a termine esigenza.
- 4) L'istituto dello *smart working* prosegue con le modalità già in corso per tutto il personale non direttamente impiegato nelle attività produttive.
- 5) La presenza del personale in *smart working* presso la propria sede di lavoro sarà autorizzata di volta in volta dal Direttore dell'U.P., in base a specifiche esigenze, con modalità idonee ad assicurare il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione specifiche per il COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gian Carlo ANSELMINO